



CITTÀ DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

DATA 15/04/2009

NUMERO 137

OGGETTO: Vertenza Giglio V./Comune Bisignano. Appello avverso sentenza n. 75/08. Conferimento incarico legale.

PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 Art.49.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: favorevole.

Bisignano, 14/04/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Adv. Angelo PELLEGRINO

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria (Art.153.c.5 D.lgs.267/2000-).

Data 14/04/2009

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

L'anno duemilanove il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 09,00, e nella sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi di legge, ed, all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
BISIGNANO Umile- Sindaco	SI	GRISPO Damiano- Assessore	SI
GALLO Antonio-Vice Sindaco	SI	RUSSO Franco-Assessore	SI
ALGIERI Andrea-Assessore	NO	VILARDI Arturo-Assessore	NO
CAIRO Roberto- Assessore	SI	VOCATURO Franco-Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Pellegrino;

Assume la presidenza il Sindaco -Bisignano Umile - che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 20 ottobre 2008, prot.20267, veniva notificata al Comune la sentenza nr.75/08 datata 14.04.08 ,emessa dal Tribunale di Acri,relativa alla causa civile iscritta al n. 3160/02 R.G.A.C.,promossa da Giglio Vittorio,rappresentato e difeso dall'avv.Silvestro Liguori,con studio legale in Bisignano;

CHE in data 14/4/2009 con nota dell'8/4/2009, acquisita al n. 7140 di prot.,il difensore e procuratore del Comune di Bisignano,avv, Teresa Ida Policicchio,nel giudizio in oggetto comunicava che" in data 06/04/09 ho ritirato presso l'Ufficio Postale il plico raccomandato contenente la sentenza n. 75/08, la cui notifica è da ritenersi avvenuta per compiuta giacenza in data 03/04/09, e che da tale ultima data decorre il termine breve ex art.325 c.p.c. di giorni 30 per proporre appello";

CHE detta sentenza "Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il convenuto Comune di Bisignano,al pagamento, a favore di Giglio Vittorio della complessiva somma di €9271,01 oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (25/09/2001)oltre agli interessi compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. dalla data del sinistro (25/09/2001) e fino alla data di pubblicazione della sentenza; sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all'effettivo soddisfo (CASS.S.U. n. 1712 del 1995) interessi e rivalutazione monetaria dalla data della consegna delle sue opere fino alla data di pubblicazione della sentenza,oltre ulteriori interessi fino al soddisfo;

Condanna altresì il Comune di Bisignano al pagamento della somma di euro 267,47 in favore di Giglio Vittorio pari alle spese sanitarie da lui sostenute.

Condanna,altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive euro 2500,00 di cui Euro 1300,00 per onorari e euro 1000,00 per diritti,euro 200,00 per spese oltre rimborso forfetario,C.P.A. ed I.V.A. a favore di Giglio Vittorio.

Condanna il Comune di Bisignano al pagamento delle spese di Ct.u. liquidate a favore del dott.Rosario Vocaturo con il decreto del 15/06/2007 pari a euro 500,00 per compensi e euro 124,16 per spese.

Condanna il Comune di Bisignano al pagamento delle spese di Ct.u. liquidate a favore dell'ing.Alfredo Lavoratore nella somma di euro 1237,18 per compensi e euro 180,30 per spese oltre i.v.a.,c.p.a. come per legge con il decreto del 12/06/2006".

ATTESO che si rende necessario per il Comune costituirsi in appello alla sentenza citata, per provvedere nelle forme e modi di legge alla difesa delle proprie ragioni;

RITENUTO dover a tal proposito nominare un legale di fiducia dell'Ente;

RITENUTO di conferire l'incarico di difensore del Comune all'Avv. Carmelo Puterio,con studio legale in Bisignano ,via Vico Nuovo n.30;

CONSIDERATO che,anche secondo giurisprudenza,per quanto concerne gli impegni per liti,l'obbligo di indicare nelle deliberazioni degli Enti Locali che comportano una spesa,l'ammontare prevedibile di essa ed i mezzi per farvi fronte,non concerne le deliberazioni che,autorizzando liti attive o passive,prevedano l'incarico ad un difensore, e ciò sia per la non certa incidenza della spesa- tendenzialmente legata all'ipotesi della soccombenza-e la non prevedibilità del suo ammontare- che dipende dalla durata della controversia – sia perché,di regola ,è presente nel bilancio degli Enti pubblici un apposito capitolo di bilancio relativo alle "spese di lite";che pertanto l'impegno contabile definitivo non debba essere contestuale al conferimento dell'incarico di difesa in giudizio e che possano assumersi in esercizi successivi (quando l'obbligazione divenga certa e liquida), impegni integrativi della somma originariamente impegnata in via provvisoria ed approssimativa;

VISTO il D.lgs.18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 sulla proposta deliberativa in atti e riportato sul frontespizio;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 nonché l'attestazione della copertura finanziaria ex art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 espressi dal responsabile del servizio finanziario;

Con Votazione favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte

1) di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio in appello in nome e per conto del Comune, nella causa di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente;

2) di incaricare del legale patrocinio l'Avv. Carmelo Puterio, con studio legale in Bisignano, via Vico Nuovo n.30, conferendo allo stesso ogni ampia facoltà, compresi i poteri di chiamare terzi in causa, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, esigere e quietanzare; dichiarando di eleggere domicilio presso il suo studio in Bisignano, via Vico Nuovo n.30 ;

3) di prenotare, in dipendenza dell'incarico di cui al punto precedente, la somma al momento preventivata necessaria, a titolo di acconto per anticipo spese e onorari, quantificata complessivamente in € 700,00, al cap. 1058 cod. 1.01.02.03 del bilancio 2009, dando atto che competerà al responsabile di servizio di impegnare la relativa spesa;

4) di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente deliberazione;

5) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.267/2000;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134 comma 4 del D.lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Umile BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

Iniziata la pubblicazione il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

E' copia conforme all'originale

Bisignano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Angelo Pellegrino